



COMUNE DI CERTALDO

PROVINCIA DI FIRENZE

N. 10650 di Prot.

Certaldo, li 9 agosto 1989

Copie: 2

Allegati _____

Comitato Regionale di Controllo

Sezione Provinciale di

FIRENZE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA del di 21 LUGLIO 1989 Deliberazione N. 277

OGGETTO: AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME - Regolamento comunale per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'art. 3 della L. 4.1.1968 n. 15: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" (G.U. n. 23 del 27.1.1968).

L'anno millenovecentottanta nove il di ventuno

del mese di luglio a ore 17.30 nella Sala Comunale, dietro invito diramato

dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria di prima

convocazione.

SEDUTA PUBBLICA

Presiede l'adunanza l'Assessore Delegato Fiaschi Franco che sostituisce

il Sindaco temporaneamente assente

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 16 e assenti sebbene invitati N. 14 come segue:

Vanni Nevio

Capecchi Marco

Maroni Roberto

Fiaschi Leonetto

Costagli Ferdinando

Murratzu Alessandro

Spini Andrea

Fiaschi Franco

Belli Franco

Tinti Tamara

Bandini Grazia

Spini Rosalba

Galgani Laura

Poli Gian Carlo

Spini Wladimiro

Presenti	Assenti
	X
	X
	X
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Lisi Mauro

Pratesi Guido

Dani Franco

Poggi Fabrizio

Lucii Maria Assunta

Migliorini Enzo

Socci Elvira

Bertelli Stefano

Romagnoli Romanello

Scialacqua Roberto

Sordi Vito

Bonini Italo

Calosi Gabriele

Tommasi Ettore

Boracchini Floriano

Presenti	Assenti
	X
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
	X

Assiste il Segretario Generale Rag. Mario Giubbolini

incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME - Regolamento comunale
per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'
l'art. 3 della L. 4.1.1968 n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
(G.U. n. 23 del 27.1.1968).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n.15 del 4 gennaio 1968, recante
"norme sulla documentazione amministrativa e nella
legalizzazione e autenticazione"

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Ufficio Riforma dell'Amministrazione
Prot. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968: Istruzioni
per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968,
n.15;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Prot.26779 del 20 settembre 1988;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'A.N.C.I. con la
collaborazione dell'A.N.U.S.C.A.;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai 16 Consiglieri
presenti e votanti come controllato dagli scrutatori in precedenza
nominati,

D E L I B E R A

di adottare il seguente Regolamento in materia di dichiarazione tempo-
raneamente sostitutive.

ART. 1

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.3 della legge 4 gen-
naio 1968 n.15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità
personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dal-
l'interessato e autenticato con le modalità di cui all'art. 20
della stessa legge.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il
termine per la regolarizzazione e la rettifica della documenta-
zione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove
occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità
attenga ad elementi non essenziali.

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 10, 2° comma della legge 4 gennaio 1968 n.15,
l'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti
già in suo possesso o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo
quanto previsto dall'art.27 della stessa legge.

ART. 3

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/68
Per i fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati
nell'articolo 2 della legge stessa, sono da intendersi la qualifi-
ca professionale, il tipo di professione, la condizione non
professionale (disoccupato, persona in cerca di occupazione, non
studente, casalinga, pensionato, benestante, ecc.), il titolo di
studio, i legami di parentela ed affinità, la iscrizione ad albi
privati, la iscrizione e la frequenza ad istituti scolastici e
professionali, il codice fiscale, licenze e autorizzazioni ammi-
nistrative, provvedimenti di abitabilità e simili.

2. Le relative dichiarazioni temporaneamente sostitutive sono sotto-
scritte dall'interessato e autenticate con le modalità di cui
all'art. 20 della stessa legge e con l'osservanza delle norme
sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria.

3. In questi casi la normale documentazione sarà successivamente
prodotta dall'interessato, entro il termine di gg.30 dalla ri-

mento a lui favorevole.

4. La Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento potrà provvedere ad individuare altri fatti, stati e qualità personali, di quelli elencati al paragrafo 1.

ART. 4

1. La regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, saranno effettuate da parte dell'autorità che ha rilasciato la medesima, su richiesta dell'interessato di norma entro il termine di 30 giorni.

2. Nel caso di non conformità tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva e la normale documentazione successivamente prodotta, il funzionario tenuto all'emanazione del provvedimento accetterà d'ufficio, ove necessario, la veridicità dei fatti, degli stati e delle qualità personali prima dell'emanazione del provvedimento stesso. L'esito dell'accertamento deve risultare agli atti dell'ufficio.

3. La rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'ufficio invita l'interessato stesso a provvedervi.

4. Trascorsi i termini di cui agli artt. 3 e 4 senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta od abbia provveduto alla regolarizzazione o alla rettifica, il provvedimento in suo favore non può essere emanato e decadono le sue posizioni in eventuali graduatorie.

ART. 5

1. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente tra loro ed anche nel contesto della istanza eventualmente da produrre.

2. Devono essere presentate, di preferenza, già scritte in appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, oppure redatte anche a mezzo di sistemi elettronici. La firma del dichiarante, per esteso e leggibile, va apposta sulla dichiarazione tassativamente alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge n.15/1968.

ART. 6

Per "funzionario competente a ricevere la documentazione" si intende qualunque impiegato che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra Amministrazione per l'emanazione del provvedimento. Il funzionario dovrà provvedere ad ammonire il dichiarante sulle responsabilità che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 7

E' istituita una apposita Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

La Commissione ha il compito di:

- individuare e definire altri fatti, stati e qualità personali, oltre quelli previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
- ricordare l'attività dell'Amministrazione comunale con le altre Pubbliche Amministrazioni al fine di semplificarne i rapporti amministrativi nello spirito della legge 15/1968.
- La Commissione è composta da:
 - il Sindaco (o un suo delegato);
 - Il Segretario Comunale;
 - Il Responsabile dei servizi demografici;
 - uno o più rappresentanti degli altri uffici.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge del 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione, n.778/8/8/1 del 21 ottobre 1968 e alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n.26779 del 20 dicembre 1988.

Firmati all'originale :

L'ASSESSORE DELEGATO - PRESIDENTE

Fiaschi Franco

V.

Il Segretario Generale

Giubbolini Rag. Mario

Il Consigliere Anziano

Fiaschi Leonetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio addi 8 agosto 1989

V. IL SINDACO

Il Segretario Generale



Certificasi dal sottoscritto Segretario che, la presente deliberazione viene, per copia pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10 agosto 1989

ove rimarrà per 15 giorni.

Dal Municipio addi 9 agosto 1989

Il Segretario Generale

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10-8-1989 al 24-8-1989 e contro di essa non sono stati presentati reclami.

Dal Municipio addi 25-8-1989

Il Segretario Generale

COMUNE DI CERTALDO

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10.8.89 al 24.8.89 senza reclami.

Nota del Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata di Firenze "per ricevuta" in data 11.8.89.

Richiesti elementi integrativi dal suddetto Comitato di Controllo con decisione n. 88 del 28.8.89 (Prot. n. 33988 del 29.8.89).

Forniti gli elementi integrativi richiesti con nota n. 10650 di prot. del 30.8.89 della quale il Comitato di Controllo in parola ha accusato ricevuta in data 01.09.89 senza altro osservare.

Delibera ripubblicata all'Albo Pretorio dal 22.9.89 al 6.10.89, e contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Certaldo 10, 10, 89

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTIGRAFICHE FEDERIGHI CERTALDO (FI)

La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio dal 22-9-89 al 6-10-89 e contro la medesima non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

